

## **DELIBERA N. 156 /13/CONS**

### **SANZIONE ALLA SOCIETA' SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE IMPARTITO CON DELIBERA N. 113/13/CONS (TGLA7D)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 20 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante "*Richiamo al riequilibrio dell'informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*" notificata in pari data alla società Telecom Italia Media S.p.A.;

VISTA la delibera n. 113/13/CONS del 13 febbraio 2013, recante “*Ordine alla società Telecom Italia Media S.p.A. all’immediato riequilibrio dell’informazione durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013 (TgLA7, TgLA7D e MTV News)*” con la quale, a seguito dell’esame dei dati di monitoraggio relativi al periodo 21 gennaio – 10 febbraio 2013 che evidenziavano il permanere di squilibri nei telegiornali diffusi dalle emittenti facenti capo alla società Telecom Italia Media S.p.A., è stato rivolto alla stessa società l’ordine di provvedere all’immediato riequilibrio dell’informazione nei telegiornali diffusi dalle emittenti La 7, La 7D e MTV, secondo i criteri dettati dalla delibera n. 70/13/CONS, entro il termine del 17 febbraio 2013;

VISTA la delibera n. 131/13/CONS del 15 febbraio 2013, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi in materia di par condicio fino alla conclusione delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l’Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l’applicazione del principio della parità di trattamento nell’accesso all’informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l’Autorità ha chiarito che le coalizioni fruiscono di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spetta alle liste, fermo restando il diritto di ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, di essere presente nei programmi di informazione per consentire un’equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori e che il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica, va, pertanto, applicato a situazioni omologhe;

CONSIDERATO che, con la citata delibera n. 113/13/CONS, l’Autorità ha specificato che nell’esercizio della propria funzione di vigilanza avrebbe verificato l’osservanza del predetto ordine attraverso il monitoraggio delle suddette emittenti con specifico riferimento alla settimana dall’11 al 17 febbraio 2013 e che, nel caso fossero stati rilevati ulteriori squilibri, sarebbero stati adottati i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi alla settimana 11 – 17 febbraio 2013, pubblicati sul sito dell’Autorità;

RILEVATO che con la citata delibera n. 113/13/CONS era stato impartito alla società Telecom Italia Media l’ordine di riequilibrio nei confronti delle seguenti liste:

La Destra, Mir, Intesa popolare, Partito dei pensionati grande-sud, Moderati, SVP, Fiamma tricolore, Io amo l'Italia (TgLa7); Fratelli d'Italia, La Destra, Mir, Intesa popolare, Partito dei pensionati grande-sud, Centro democratico, Moderati, SVP, FLI, UDC, Lista Amnistia, giustizia e libertà, Forza Nuova, Fiamma tricolore, Partito comunista dei lavoratori, Partito liberale, Io amo l'Italia, Casapound (La7D); La Destra, Mir, Intesa popolare, Partito dei pensionati grande-sud, Moderati, SVP, Lista Amnistia, giustizia e libertà, Forza Nuova, Fiamma tricolore, Partito comunista dei lavoratori, Partito liberale, Io amo l'Italia, Casapound (MTV Flash);

RILEVATO, dall'esame del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali nei notiziari diffusi dalla società Telecom Italia Media nella settimana considerata, che con riferimento alle testate Tg LA7 e MTV Flash emerge una più equilibrata ripartizione degli spazi informativi in favore delle diverse liste, mentre con riferimento alla testata LA7D risulta che non hanno fruito di alcun tempo di parola le seguenti liste: Fratelli d'Italia, La Destra, MIR-Moderati in rivoluzione, Intesa popolare, Partito dei Pensionati, Grande Sud, MPA/Grande Sud, Centro Democratico, Moderati, SVP, Unione di Centro, Futuro e Libertà, Rivoluzione Civile, Forza Nuova, Partito comunista dei lavoratori, Fare per fermare il declino e Casapound Italia;

CONSIDERATO, pertanto, che nei telegiornali diffusi dalla testata La7D non appare realizzato il riequilibrio dell'informazione e la parità di trattamento tra i soggetti politici che il notiziario doveva obbligatoriamente assicurare entro il termine del 17 febbraio 2013;

RILEVATA l'inottemperanza all'ordine impartito con la citata delibera n. 113/13/CONS del 13 febbraio 2013 da parte della Società Telecom Italia Media S.p.A. con riferimento al comportamento della testata La7D e la conseguente sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pari nel minimo edittale a euro 10.330,00 e nel massimo edittale a euro 258.230,00;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione descritta nella misura del minimo edittale, pari a euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta /00) nei confronti della Società Telecom Italia Media , in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere deve ritenersi minima in quanto, pur tenendo conto della rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalla norma violata, il notiziario oggetto di sanzione ha durata brevissima (circa 7 minuti nell'arco della settimana);
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che la società ha avviato il riequilibrio dell'informazione, a seguito dell'ordine impartito con la delibera n. 113/13/CONS,

- con riferimento alle testate LA7 e MTV Flash, mentre nella testata LA7D continua a registrarsi l'assenza di numerose liste;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telecom Italia Media S.p.A. è fornitore di servizio di media audiovisivo in ambito nazionale ed è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
  - con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

Alla società Telecom Italia Media S.p.A, esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "LA 7D", con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti 229, cap. 00168, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta /00) per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

### **INGIUNGE**

Alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 156/13/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, alla Direzione Servizi Media – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi dell'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia Media S.p.A.  
ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci